

Avv. Emanuele Argento
Via Cesare Battisti n. 31 - 65122 Pescara - Tel./fax 085.4429997
email: info@avvocatoargento.it
pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI

ROMA

II° SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

In persona dei seguenti Magistrati:

Dott. ssa Gianna Maria Zannella	Presidente
Dott. Camillo Romandini	Consigliere rel.
Dott.ssa Giulia Spadaro	Consigliere

all'esito della camera di consiglio del 24.5.2022, ha pronunciato sulle conclusioni scritte rese dalle parti per la udienza del 24.5.2022, la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile iscritto al n. /21 tra:

... s.p.a. e per essa quale rappresentante, la ...
... s.p.a", in persona del l.r. p.t. (C.F. ...) eletta dom.ta in Roma alla Via Alcide De
Gasperi c/o lo studio dell'Avv.to ... che la rappresenta e difende giusta procura alle
liti allegata.

APPELLANTE -

CONTRO

... S.r.l. (C.F. - P.I. ...) con sede in Fiano Romano(RM), alla Via Civitellese
Km 1,900, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ... (C.F.
...), nato a Roma il 15.01.1976 e residente in Rignano Flaminio
(RM) alla Via Sirio n. 14, anche in proprio quale garante ed in qualità di erede legittimo del de
cujus Sig. ..., nonché i Sig.ri ... (C.F. ...), nata a
Roma il 13.02.1970 ed ivi residente alla Via Fosso del Fontalinetto n. 40, in qualità di garante e di
erede legittima del de cuius Sig. ... (C.F. ...), nato
a Roma il 26.09.1977 ed ivi residente alla Via G. Audifreddi n. 32, in qualità di garante e di erede
legittimo del de cuius Sig. ... (C.F. ...) nata a
Cerreto di Spoleto (PG) il 9.04.1961 e residente in Roma alla Via Carlo Frati n. 8, in qualità di garante
e di erede legittima del de cuius Sig. ... (C.F. ...)



È. [redacted], nata a Roma il 19.08.1965 ed ivi residente alla Via Brozolo n. 207, in qualità di garante e di erede legittima del de cuius Sig. [redacted], rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara (C.F. RGNMNL68A08H199B - P.I. 01526270689 - avvemanueleargento@pec.giuffre.it - tel./fax 085.4429997) ed elettivamente domiciliati ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27.03.2019, su foglio separato a far parte integrante e sostanziale, valida anche in questa fase;

- APPELLATI -

Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n.332/2021.

Conclusioni: come da note scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] s.p.a. e per essa da [redacted] s.p.a., ha impugnato la sentenza n. 332/2021 con cui il Tribunale di Rieti, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 217/19 emesso nei confronti della [redacted] s.r.l. quale debitrice principale nonché dei signori [redacted], quali fideiussori, ha così statuito:

"accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

rigetta le domande riconvenzionali formulata parte opponente;

compensa tra le parti opponente e opposta le spese processuali;

dichiara irripetibili le spese processuali sostenute da parte intervenuta".

A sostegno del gravame l'appellante ha posto, come unico motivo, la mancata valutazione da parte del Primo Giudice delle risultanze processuali ed in particolare della documentazione prodotta a riprova del credito azionato.

Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza n. 332/2021 del Tribunale di Rieti, Giudice dott.ssa Roberta Della Fina, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 11.6.2021 all'esito del giudizio R.G. 493/2019, notificata il 14/6/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla dante causa dell'odierna appellante in prime cure che qui si riportano: *"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione perché inammissibile, generica e/o infondata, in fatto e diritto, e comunque non provata, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo; in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opposenti al pagamento in favore della Banca [redacted] S.p.A. delle somme che risulteranno comunque dovute all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese*



generali IVA e CPA" con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

Si sono costituiti tutti gli appellati i quali, oltre che eccepire in via preliminare la inammissibilità dell'avverso gravame, ne hanno chiesto comunque in rigetto in quanto infondato in fatto e diritto e con vittoria delle competenze del grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Alla udienza a trattazione scritta del 24.5.2022, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta a decisione senza la concessione dei doppi termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. giusta Decreto presidenziale ed in quanto non richiesti.

L'appello, ammissibile in quanto proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza da riformarsi e le ragioni sottese all'atto impugnatorio, non è invece meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, Banca D'italia S.p.A. aveva aperto due c/c bancari nel lontano 1998 da cui, a suo dire, era scaturito un debito in capo alla società debitrice e, quindi, dei suoi fidejussori, azionato con ricorso monitorio.

A sostegno del credito, anche nel successivo giudizio instaurato in seguito alla opposizione da parte degli ingiunti, la ricorrente ha provveduto al deposito solo degli estratti conto dell'ultimo periodo, con decorrenza dal primo semestre del 2007 e non di tutti quelli a decorrere dalla stipula dei contratti, così di fatto rendendo impossibile la ricostruzione dell'intero rapporto.

E' stato per tale principale motivo che la opposizione al decreto ingiuntivo è stata accolta e la Corte ritiene di condividere la statuizione impugnata.

E infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità, premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto che deve fornire la prova del proprio credito, laddove, come nel caso di specie, il credito sia contestato e siano contestate anche le modalità e la legittimità dei vari addebiti, la relativa prova del credito vantato deve essere fornita solo attraverso la produzione integrale di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, atteso che solo in tal modo è possibile eseguire la concreta verifica della regolarità delle operazioni nel corso del rapporto stesso (Cass. 23856/21 per ultimo).

Vero è, peraltro, che è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza, la possibilità di fornire la prova anche con mezzi ulteriori rispetto alla integrale produzione dei detti c/c, ma è pur sempre necessario che detti mezzi siano comunque idonei a fornire, appunto, la prova del credito. Nel caso di specie, alcuna prova in tal senso risulta essere stata fornita dall'appellante a fronte delle contestazioni avversarie.

Correttamente, quindi, è stata accolta la opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Ogni altro motivo resta assorbito e la sentenza impugnata va confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P-Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 332/21 proposto dalla ANS - Assicurazioni Generali S.p.A. e per essa da ANS - Assicurazioni Generali S.p.A., ogni



ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:

rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;

condanna la appellante alla rifusione in favore degli appellati, e per essi del loro difensore che si è dichiarato antistatario, delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante dei presupposti richiesti dall'art.

13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il pagamento del doppio del C.U. se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24.5.2022

Il Presidente

Dr.ssa Gianna Maria Zannella

Il Cons.

Dr. Camillo Romandini

